



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

Decreto n. 9/2020

Oggetto: Disposizioni per gli impianti di gestione rifiuti in conseguenza della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019

Il Soggetto Attuatore

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTI ALTRESI’:

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19”

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che, tra l'altro, all'art. 103 c. 2, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2022 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti con particolare riferimento alla limitazione di attività produttive;

ATTESO CHE:

L'o.C.D.P.C. 630/2020 attribuisce al Commissario Delegato poteri speciali oltre che poteri derogatori, opportunamente motivati, ai fini di garantire la realizzazione delle attività di cui alla medesima ordinanza;

Ai fini che qui rilevano si richiama in particolare:

- L'art. 3 della sopra richiamata o.C.D.P.C. che attribuisce al Commissario Delegato la possibilità di provvedere sulla base di apposita motivazione in deroga ad espresse disposizioni normative tra le quali il d.Lgs 152/2006 relativamente agli articoli richiamati nella medesimo articolo;

il decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile 624 del 27 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Presidente della Regione Liguria Soggetto attuatore ex o.C.D.P.C. 630/2020, attribuisce allo stesso la potestà di avvalersi della deroghe del sopra richiamato art. 3 dell'ordinanza 630/2020;

ATTESO ALTRESI' CHE:

nella nota ISPRA approvata dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in data 23 marzo 2020 recante :” Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid19”, in ambito della quale si evidenziano le problematiche derivanti dalla situazione emergenziale legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e - nel caso dei rifiuti urbani - le difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale.

la nota ISPRA di cui al precedente alinea, alla luce delle problematiche sopra evidenziate ed al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, considera necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, attraverso misure finalizzate a garantire una maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

la nota del Ministero Ambiente in data 23 marzo 2020, a riscontro di una richiesta avanzata da Utilitalia circa le difficoltà delle aziende operative nella gestione dei rifiuti nell'attuale fase emergenziale individua:

- a) l'emanazione di ordinanze che consentano di aumentare la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati per la messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15) inserendo, per garantire un adeguato grado di protezione, prescrizioni per gli impianti che nello specifico prevedano i medesimi accorgimenti citati nella nota Ispra;
- b) In alternativa o in aggiunta alla precedente considerazione, si prevede che le ordinanze possano prevedere di aumentare le capacità autorizzate degli impianti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento di una percentuale compatibile con la potenzialità massima, indicata nella richiesta di autorizzazione, presentata all'autorità competente ai sensi del Capo IV della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

la nota dell'Associazione UNIRIMA prot C152020 del 23.3.2020, che rappresenta imprese della gestione rifiuti a livello nazionale, sottolinea l'incidenza della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui trasporti per e dagli impianti con conseguenti ritardi nei ritiri dei carichi dagli impianti verso le destinazioni successive nonché la riduzione dell'attività lavorativa di settori industriali ai quali conferire la materia prima secondaria con incrementi degli stoccaggi degli impianti con quantità al limite di quelle autorizzate richiede - al fine di evitare blocchi della filiera del recupero/riciclo e poter garantire la regolare attività del settore compreso il conferimento dei rifiuti in ingresso agli impianti di recupero e quindi lo svolgimento delle attività di raccolta il cui fermo potrebbe causare altre emergenze - un provvedimento che ponga un immediato e

temporaneo rimedio alla situazione eccezionale che può causare un sovraccarico degli stoccaggi autorizzati, per il quale si ritiene sussistano i previsti presupposti di necessità ed urgenza.

è stata acquisita per le vie brevi l'osservazione di Confindustria Liguria;

RILEVATO CHE:

le misure adottate dal Governo e dalla Regione Liguria per far fronte all'emergenza da COVID-19, che dispongono limitazioni o sospensioni di attività riguardanti - direttamente o indirettamente - tutti i settori, comportano necessariamente un impatto sulla possibilità di organizzare delle attività produttive in termini di organizzazione del personale e rapporti con i clienti e fornitori;

RITENUTO necessario procedere ad una prima disposizione volta ad affrontare le citate criticità del sistema gestionale ed impiantistico, avente validità per il periodo di mesi quattro, nelle more di una più completa valutazione possibile in coincidenza con l'evoluzione della situazione complessiva;

RITENUTO che configurino i presupposti, in base alle motivazioni sopra indicate, per esercitare i poteri derogatori attribuiti al Soggetto Attuatore dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 624/2020 con riferimento agli articoli 29 e segg, 208, 214 e 216 del D. Lgs.152/2006 per gli aspetti oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto:

di assentire, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e segg. e 208 del D.lgs. 152/06, agli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento ,nel limite massimo del 20%,nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132,

di applicare la suddetta disposizione anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

di prevedere che i titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero al fine di avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga a Prefettura; Regione, Provincia/Città Metropolitana, ARPAL; Comune; Autorità Sanitaria; Vigili del fuoco.

di prevedere che, a fronte dell'incremento di capacità di stoccaggio comunicata, per il periodo coperto dalla presente Ordinanza, tenuto conto del carattere straordinario e temporaneo della misura,non siano dovuti eventuali conguagli relativi a diritti di iscrizione ed incrementi delle garanzie finanziarie;

di prevedere che, al termine del periodo coperto dalla presente Ordinanza, i titolari degli impianti provvedano a comunicare a Regione, Province e Città Metropolitana i quantitativi stoccati in eccedenza entro il limite del 20% rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi.

Sentiti Città Metropolitana di Genova, Province liguri ed Arpal;

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente:

1. di ammettere, per il periodo di mesi quattro, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e segg. e 208 del D.lgs. 152/06, gli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 20%, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
 - b. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
 - c. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
 - d. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
2. di applicare la suddetta disposizione anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
3. di prevedere che i titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero al fine di avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga a Prefettura; Regione, Provincia/Città Metropolitana, ARPAL; Comune; Autorità Sanitaria; Vigili del fuoco.
4. di prevedere che, a fronte dell'incremento di capacità di stoccaggio comunicata, per il periodo coperto dalla presente Ordinanza, tenuto conto del carattere straordinario e temporaneo della misura, non siano dovuti eventuali conguagli relativi a diritti di iscrizione ed incrementi delle garanzie finanziarie;
5. di prevedere che, al termine del periodo coperto dalla presente Ordinanza, i titolari degli impianti provvedano a comunicare a Regione, Province e Città Metropolitana i quantitativi stoccati in eccedenza entro il limite del 20% rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi.

Le condizioni e le misure disciplinate dal presente decreto sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria.

MANDA

Alle Prefetture
Ad Arpal
Alle Province liguri
Alla Città Metropolitana di Genova

Alle Asl Liguri
Alla Direzione regionale Liguria Vigili del Fuoco

Il Presente decreto è pubblicato sul sito Web della Regione Liguria

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, li 27 Marzo 2020

Il Soggetto Attuatore
Giovanni Toti

